

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 267  
a iniziativa del Consigliere Latini

DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE NEL RISPETTO DELLA  
MAGGIOR TUTELA DEL VALORE AMBIENTALE

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende fornire un contributo alla salvaguardia dell'ambiente a fronte dei cambiamenti climatici e alla siccità che ne consegue, ai quali si contrappone un aumento della domanda di acqua nei siti industriali, nelle comunità agricole e nei nuclei familiari. Pertanto il risparmio idrico nelle sue molteplici forme diventa un'esigenza da perseguire anche attraverso la sostenibilità ambientale nella progettazione e realizzazione delle opere edilizie.

Il Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un trattamento diversificato fra gestione delle acque reflue e gestione delle acque meteoriche. L'articolo 121 (Piani di tutela delle acque) del citato Codice stabilisce che tale materia venga disciplinata dalle Regioni nell'ambito di un Piano Ambientale sulla tutela delle acque.

L'articolo 74 del Codice definisce, tra l'altro, le seguenti tipologie di acque reflue:

- le "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- le "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- le "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

Al concetto di acque reflue è strettamente legato quello di "scarico", ovvero qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzione di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria indipendentemente dalla natura inquinante delle immissioni e anche se sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Le acque reflue prima di essere restituite all'ambiente devono essere sottoposte a processi di depurazione che le rendono compatibili con la capacità autodepurativa dei mari, dei laghi e dei fiumi. I trattamenti di depurazione devono essere più efficaci nel caso in cui i corpi idrici in cui vengono recapitati gli scarichi presentino una bassa qualità.

Invece il citato articolo 74 del Codice dell'ambiente non fornisce una definizione di acque meteoriche di dilavamento. Esse sono generalmente considerate come quella parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti. Le acque meteoriche di dilavamento si distinguono in acque di prima e di seconda pioggia.

Le acque di prima pioggia sono quelle che, cadendo durante la fase iniziale di un evento meteorico, si presentano spesso cariche di inquinanti di varia natura ed origine che dilavano la superficie delle aree scoperte. La composizione di tali acque, le rende particolarmente pericolose per l'ambiente e necessitano di adeguati sistemi di trattamento.

Le acque di seconda pioggia sono quelle che derivano dalla superficie scolante, servita dal sistema di drenaggio e avviata allo scarico nel corpo recettore in tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia.

L'articolo 113 (acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia) del Codice dell'ambiente prevede che le Regioni, ai fini della prevenzione di rischi ambientali e idraulici, stabiliscano

forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate, ovvero adibite a raccogliere esclusivamente acque meteoriche, nonché i casi in cui può essere richiesto che le immissioni di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, diverse dalle reti fognarie separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.

Il decreto ministeriale 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) prevede i requisiti ambientali per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per le nuove costruzioni, ristrutturazioni e manutenzione di edifici pubblici. Tali criteri rappresentano un insieme di regole da rispettare per la scelta di materiali, per l'adozione di tecniche costruttive al fine di ridurre l'impatto ambientale, la gestione ambientale nei cantieri, gli audit ambientali.

Tra tali requisiti è previsto quello della permeabilità del suolo e quindi il corretto drenaggio delle acque. Infatti, emerge che il drenaggio del suolo è prioritario ad ogni attività (punto 2.2.3 dell'allegato A del citato decreto), oltre alla raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche (punto 2.2.8.2).

Inoltre, l'Unione europea ha predisposto degli aiuti per gli Stati membri all'interno del Next Generation EU di cui l'Italia con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) risulta la principale destinataria dei fondi. A tal fine sono state elaborate sei "missioni" o aree di intervento principali tra le quali quella denominata Rivoluzione verde e transizione ecologica che annovera al suo interno le azioni riguardanti il settore idrico.

L'intensa cementificazione causata dalla costruzione di infrastrutture stradali, di insediamenti urbani e di zone industriali ed artigianali è causa della crescente impermeabilizzazione del suolo, ciò influenza negativamente il ciclo naturale dell'acqua disturbando l'equilibrio fra precipitazioni, evaporazione, rigenerazione della falda acquifera e deflusso superficiale. Mentre le precipitazioni sulle superfici impermeabilizzate possono essere raccolte quasi per intero tramite opportune reti di drenaggio quali canalizzazione e pozzetti, l'evaporazione e l'alimentazione della falda vengono invece fortemente limitate. In natura solamente una piccola parte dell'acqua meteorica defluisce superficialmente, mentre la maggior parte evapora o viene assorbita dalla strato superficiale del suolo dove poi s'infiltra contribuendo all'alimentazione della falda acquifera.

Per fronteggiare i cambiamenti climatici e i conseguenti fenomeni di piene e siccità risulta fondamentale favorire il ciclo naturale dell'acqua nei territori urbanizzati imprimendo un cambiamento di rotta nella gestione delle acque meteoriche. Con la presente proposta si vogliono incentivare interventi per una più efficace ed efficiente canalizzazione delle acque piovane, per il suo recupero e il successivo riutilizzo, nonché per la "ripermeabilizzazione" del suolo attraverso opportuni sistemi di infiltrazione nel sottosuolo.

Infatti, si stima che nel caso di superfici non pavimentate con copertura vegetale, il deflusso superficiale è generalmente compreso fra lo 0% ed il 20% del totale della precipitazione, mentre nel caso di superfici impermeabilizzate (es. tetti, pavimentazioni in asfalto o calcestruzzo) defluisce superficialmente oltre il 90% della pioggia, mentre solamente il restante 10% evapora e si infiltra nel sottosuolo.

In considerazione di quanto sopra esposto la proposta è composta da quattro articoli. L'articolo 1 individua le finalità. L'articolo 2 specifica gli interventi per il risparmio idrico volti al perseguimento delle finalità individuate nell'articolo 1. L'articolo 3 contiene le disposizioni finali relative alle tempistiche e all'attuazione della legge. L'articolo 4 contiene la disposizione di invarianza finanziaria.